

Edizione di lunedì 20 Maggio 2019

AGEVOLAZIONI

Imprese di costruzione: cessione di immobili agevolata
di Leonardo Pietrobon

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione delle quote e attribuzione delle perdite 2017
di Fabio Garrini

IVA

L'esenzione Iva collegata alla fornitura delle schede carburante
di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

Isa: società "affidabili" escluse dalle società di comodo
di Sandro Cerato

ACCERTAMENTO

Notifica nulla se l'atto è consegnato al familiare non convivente
di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

Imprese di costruzione: cessione di immobili agevolata

di Leonardo Pietrobon

Il **D.L. 34/2019** – c.d. **Decreto Crescita** – prevede alcune norme volte a **rilanciare il settore delle costruzioni e ristrutturazioni immobiliari**. In particolare, tra le varie misure contenute nella citata disposizione normativa, di interesse risulta essere l'[articolo 7](#), in base al quale viene prevista una forma di **agevolazione**, ai fini delle **imposte d'atto**, per i **trasferimenti di immobili** a favore di **imprese di costruzione o ristrutturazione**.

Dal punto di vista temporale, possiamo affermare che la norma agevolativa trova applicazione con un **orizzonte temporale di media durata**, in quanto è prevista la sua applicazione, al sussistere di tutte le condizioni di seguito analizzate, **fino al 31.12.2021**, ossia per tutti gli **atti di trasferimento di immobili conclusi entro tale data**.

Sotto il profilo sostanziale, **la norma prevede** l'applicazione delle **imposte di trasferimento in misura fissa**, con un conseguente **carico impositivo pari ad € 600** (€ 200 a titolo di **imposto di registro**, € 200 a titolo di **imposta ipotecaria** e € 200 a titolo di **imposta catastale**).

Tale agevolazione trova applicazione “*per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna*”.

Dal punto di vista oggettivo si segnala che la norma:

1. **richiama i soli fabbricati**, come tipologia di beni sottoposti all'agevolazione;
2. **non è subordinata** in alcun modo **alla classificazione catastale** del fabbricato, con la conseguente applicazione della stessa tanto agli **immobili strumentali**, quanto a quelli **abitativi**;
3. **non è estendibile**, secondo un'applicazione letterale, **anche ai trasferimenti di terreni**.

L'ulteriore condizione, ai fini dell'applicazione della norma, è il **trasferimento del fabbricato a favore di un'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare**, ossia il soggetto che anche occasionalmente svolge attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, tenendo presente che è ininfluente la modalità di esecuzione dei lavori, in quanto i medesimi possono essere affidati, in tutto o in parte, anche ad altre imprese.

La previsione normativa prevede poi che:

1. **l'impresa di costruzione o di ristrutturazione** deve provvedere alla **demolizione** del fabbricato acquistato per la successiva ricostruzione;
2. **l'immobile ricostruito sia conforme alla normativa antisismica**, nonché raggiunga **un'efficienza energetica** tale da qualificare il “nuovo” immobile ricostruito nelle **classi energetiche A o B**.

Esiste un ulteriore aspetto di particolare interesse, ossia il fatto che la disposizione normativa in commento **non richiede la fedele ricostruzione dell'immobile**, né in base al dato volumetrico di partenza, come invece richiesto ad esempio per gli interventi di recupero edilizio o di riqualifica energetica, previsti rispettivamente dall'[articolo 16-bis Tuir](#) e dall'[articolo 1, commi 344–345–346 e 347, L. 296/2006](#), **né in ordine ad ulteriori parametri**. L'eventuale **ampliamento volumetrico, infatti, non inficia in alcun modo la norma agevolativa**, ma è solo subordinato alla normativa urbanistica locale.

L'ultimo aspetto, sul quale prestare attenzione, è ancora una volta il **dato temporale per la vendita** degli immobili “**ricostruiti**”, imposto dall'[articolo 7 D.L. 34/2019](#).

In particolare, la società di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che ha acquistato il fabbricato, fruendo della tassazione agevolata, deve procedere alla **cessione del fabbricato** ricostruito **entro 10 anni dalla data di acquisto**.

Tale condizione pone alcune problematiche operative in ordine alla **definitività dell'agevolazione fiscale**.

Si pensi, ad esempio, all'acquisto di un **immobile costituito da un'unica unità immobiliare** che, a seguito dei **lavori di demolizione e ricostruzione**, diviene un **complesso immobiliare di natura condominiale**, con **due o più unità abitative**. In tal caso, ciò che rimane da capire è il **meccanismo di decadenza dall'agevolazione**. Infatti:

1. nel caso di **vendita di tutte le unità immobiliari**, entro il decimo anno dalla data di acquisto agevolato, pare ovvio che **non si realizza alcuna decadenza**;
2. nel **caso di vendita di parte delle “nuove” unità immobiliari**, ciò che si potrebbe creare è, alternativamente:
 - o una **decadenza totale**, con recupero a tassazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, da calcolarsi sulla base imponibile dell'atto di acquisto;
 - o una **decadenza parziale, proporzionata al numero di unità invendute al termine del decennio rispetto al totale**. Tale ipotesi, tuttavia, dal tenore letterale della norma non sembra possa trovare applicazione, motivo per cui si ritiene auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione delle quote e attribuzione delle perdite 2017

di Fabio Garrini

I soggetti Irpef esercenti attività d'impresa, dal 2018, vedono **modificate le regole di utilizzo delle perdite maturate**: la **Legge di bilancio 2019** ([articolo 1, commi 23 e successivi, L. 145/2018](#)) ha modificato profondamente l'[articolo 8 Tuir](#), di fatto **estendendo a tutte le imprese le regole già vigenti per le società di capitali**, contenute nel successivo [articolo 84 Tuir](#), così come risultante a seguito degli interventi che furono apportati dal **D.L. 98/2011**.

L'[articolo 1, comma 26, L. 145/2018](#) ha altresì introdotto una disposizione che permettere ai soggetti in contabilità semplificata di **recuperare le perdite 2017** non utilizzate; proprio questa disposizione potrebbe creare qualche dubbio applicativo nel caso di **società di persone** dove i soci abbiano **ceduto la partecipazione successivamente al 31 dicembre 2017**.

Utilizzo delle perdite 2017

Relativamente alle perdite **2017**, “riesumate” dall'[articolo 1, comma 26, L. 145/2018](#), nella **circolare 8/E/2019** l'Agenzia delle entrate afferma: *“Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:*

- a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al **40 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;*
- b) nel **periodo d'imposta 2020**, in misura non superiore al **60 per cento** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.”*

Pertanto, per le **perdite maturate nel 2017** e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, **nei limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%)**. Dal **2021** queste saranno **utilizzabili secondo l'ordinaria misura dell'80%**.

Modifica della compagine societaria e gestione delle perdite

Con riferimento al **modello Redditi 2019 per il 2018**, pertanto, i **soci delle società di persone** potrebbero avere a disposizione, in relazione alla propria quota di partecipazione, **tanto la**

perdita generata nel 2018, quanto una eventuale perdita 2017.

Al riguardo, potrebbe sorgere un dubbio sulla **gestione delle perdite** nel caso in cui la **compagine societaria dovesse variare**; come noto, i redditi (così come le perdite) vengono fiscalmente imputati ai soci esistenti al **termine del periodo d'imposta**.

Nelle istruzioni al **quadro RO** si legge che la **quota di partecipazione agli utili** deve risultare da **atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora non sia mutata la compagine dei soci** nel corso dell'anno 2018, di data anteriore al **1° gennaio 2018**.

Quindi, secondo l'Amministrazione Finanziaria, se si modificano le quote di partecipazione tra gli **stessi soci**, l'efficacia fiscale della cessione avverrà a decorrere **dall'anno successivo**.

Al contrario, secondo la giurisprudenza, quando vi sia l'ingresso di **nuovi soci**, l'efficacia della cessione della quota è **immediata** e, **al 31.12, questi riceveranno la quota di reddito di competenza**.

Così come vengono imputati gli utili, analogamente avviene **l'imputazione delle perdite**.

Se i soci sono stati i **medesimi nel 2017 e nel 2018, dubbi non si pongono**: ciascun socio potrà indicare le perdite 2017 ricevute lo scorso anno per trasparenza, se non utilizzate. Tali perdite vanno indicate nel rigo **RH12 colonna 1**.

Qualche dubbio potrebbe sorgere nel caso in cui la **compagine sociale fosse variata** nel corso del 2018: **chi potrà utilizzare le perdite 2017?**

Ipotizzando che i **soci non abbiano altre fonti reddituali d'impresa** (come spesso accade), è evidente che sarebbe complessivamente favorevole un **utilizzo da parte dei nuovi soci**, che possono ritrarre **reddito dalla società**.

Purtroppo, tale soluzione non appare possibile proprio in ragione del **meccanismo di imputazione di redditi e perdite che riguarda i soggetti trasparenti**: la perdita, infatti, **non permane in capo alla società per compensarsi con redditi** da questa generati nei successivi periodi d'imposta.

Al contrario, tale **perdita viene trasferita a ciascun socio**, per quanto di propria competenza, quindi la compensazione avverrà in capo al **singolo socio**.

L'evidente conseguenza è che **la perdita 2017 imputata ai precedenti soci e non utilizzata, oggi "risorge" in capo a tali soggetti, che saranno gli unici titolati all'utilizzo**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'esenzione Iva collegata alla fornitura delle schede carburante

di Marco Peirolo

Le **carte carburante** che la controllante mette a disposizione delle proprie controllate a fronte di una maggiorazione costituisce un'**operazione di finanziamento**, esente da Iva ai sensi dell'[articolo 135, par. 1, lett. b\), Direttiva 2006/112/CE](#).

È la conclusione della **Corte di giustizia UE** nella **causa C-235/18 del 15 maggio 2019** (*Vega International*), con la quale i giudici dell'Unione – facendo applicazione dei principi espressi nella **sentenza Auto Lease** ([causa C-185/01 del 6 febbraio 2003](#)) – hanno **escluso che la cessione del carburante possa considerarsi effettuata direttamente nei confronti della controllante**, con successiva rivendita alle controllate che hanno effettuato i rifornimenti presso gli impianti di distribuzione.

In termini pratici, **negare** che l'operazione compiuta dalla controllante nei confronti delle controllate abbia natura di **cessione di beni** (nella specie, di carburante), qualificandosi invece come **servizio di finanziamento**, implica il **divieto di detrazione/rimborso dell'Iva addebitata dagli impianti di distribuzione**, in ragione – ed è questo l'aspetto interessante – non già della **natura esente dell'operazione attiva** effettuata dalla controllante a favore delle controllate, ma del fatto che **l'operazione passiva della controllante non integra una cessione**.

L'[articolo 14, par. 1, Direttiva 2006/112/CE](#) fornisce la definizione generale di **cessione di beni**, stabilendo che per tale s'intende il **trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario**,

Nel caso in esame, si è trattato di verificare se gli **esercenti gli impianti di distribuzione** abbiano effettivamente **trasferito alla controllante il potere di disporre del carburante come proprietario**.

A questo proposito entra in gioco la **sentenza Auto Lease**, sopra richiamata, con la quale la Corte europea ha dovuto decidere se, nell'ambito di un **contratto di locazione di finanziaria** di un autoveicolo, sussista una **cessione di beni** – nella specie, carburante – a favore della **società di leasing**, qualora l'utilizzatore rifornisca il proprio **veicolo in nome e per conto della società concedente**.

Di rilievo i **punti 34-36 della sentenza**, secondo cui: *“è pacifico che il locatario del veicolo in leasing è autorizzato a disporre del carburante come se ne fosse il proprietario. Egli ottiene infatti il carburante direttamente nelle stazioni di servizio e l'Auto Lease non dispone mai del potere di decidere in che modo e per quali scopi debba essere utilizzato il carburante.*

*La tesi secondo cui il carburante sarebbe ceduto all'Auto Lease poiché il locatario del veicolo in leasing **acquista il carburante in nome e per conto di quest'ultima**, che anticipa il prezzo di tale bene, non può essere accolta. Come giustamente afferma la Commissione, **le cessioni sono state effettuate solo apparentemente a spese dell'Auto Lease**. Infatti, da una parte, le mensilità ad essa versate rappresentano solo un anticipo. Dall'altra, il consumo effettivo, stabilito alla fine dell'anno, **deve essere coperto finanziariamente dal locatario del veicolo in leasing**, il quale, di conseguenza, **sopporta interamente i costi della cessione di carburante**.*

*Pertanto, l'accordo relativo alla gestione di carburante non è un contratto di cessione di carburante, ma piuttosto un **contratto di finanziamento dell'acquisto** di esso. L'Auto Lease non acquista il carburante per rivenderlo in seguito al locatario del veicolo in leasing, ma quest'ultimo acquista il carburante, scegliendone liberamente la qualità e la quantità nonché il momento dell'acquisto. L'Auto Lease esercita in realtà **funzioni di finanziatore nei confronti del locatario** di un veicolo in leasing".*

Le stesse considerazioni e conclusioni sono applicabili, *mutatis mutandis*, alla fattispecie oggetto della sentenza Vega International, siccome **la controllante non acquisisce alcun potere di disposizione sul carburante**; il carburante, infatti, viene **acquistato dalle controllate**, a loro discrezione, **direttamente presso le stazioni** di rifornimento con il relativo **pagamento a carico delle controllate stesse**.

La controllante, pertanto, si limita a mettere a disposizione delle proprie controllate uno strumento, cioè le carte carburante, che consente l'acquisto del carburante, svolgendo nei loro confronti un **ruolo di intermediazione**.

Non acquistando il carburante, la controllante **non può chiedere il rimborso dell'imposta** ad essa addebitata dalle stazioni di rifornimento.

Dopodiché, la Corte sposta l'attenzione sulla **classificazione dell'operazione attiva**, rappresentata dalla messa a disposizione delle carte carburante a favore delle controllate.

Dovendosi escludere, alla luce delle considerazioni che precedono, che la controllante effettui una **cessione di carburante nei loro confronti**, l'operazione integra, in via residuale, *ex articolo 24 Direttiva 2006/112/CE*, una **prestazione di servizi**, alla quale viene attribuita **natura di servizio finanziario, esente da Iva** ai sensi del citato *articolo 135, par. 1, lett. b), della stessa Direttiva*, nella parte in cui richiama la concessione di crediti.

Con le **carte carburante**, infatti, la controllante finanzia l'**acquisto del carburante da parte delle controllate** e, quindi, deve applicare il **titolo di esenzione in sede di addebito della maggiorazione**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Isa: società "affidabili" escluse dalle società di comodo

di Sandro Cerato

Le società che applicano per il 2018 i **nuovi indicatori di affidabilità fiscale (Isa)** e che raggiungono il **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9** previsto dal **provvedimento direttoriale del 10 maggio scorso** sono **escluse dall'applicazione della disciplina delle società di comodo**.

Si ricorda tuttavia, per completezza, che **ad oggi non è ancora disponibile il software per determinare il livello di affidabilità fiscale del contribuente**, scaturente dall'applicazione dei nuovi indicatori.

Nella gestione della **disciplina delle società di comodo** assumono un ruolo decisivo le **cause di esclusione e di disapplicazione**, per le quali è necessario ricordare in primo luogo le seguenti distinzioni:

1. le **cause di esclusione previste nell'[articolo 30 L. 724/1994](#)** devono essere verificate nel periodo d'imposta 2018 (oggetto della dichiarazione) e producono effetti sia ai fini della disciplina delle **società non operative** (per mancato raggiungimento dei ricavi minimi), sia per la **disciplina delle società in perdita sistematica** (società che hanno dichiarato per **cinque esercizi** delle perdite, ovvero per quattro esercizi perdite e in un periodo d'imposta un reddito inferiore al minimo presunto, nel **quinquennio antecedente all'anno di dichiarazione, e quindi nel quinquennio 2013-2017**);
2. le **cause di disapplicazione previste dal provvedimento del 14.02.2008** sono da verificarsi nell'anno oggetto di dichiarazione (2018) e producono effetti solamente ai fini della disciplina delle **società non operative**;
3. le **cause di disapplicazione previste nel provvedimento direttoriale dell'11.06.2012** devono essere verificate in uno dei **cinque periodo d'imposta antecedenti a quello oggetto di dichiarazione** (dal 2013 al 2017) ed esplicano effetti ai soli fini della **disciplina delle società in perdita sistematica**.

Tra le **cause di esclusione di cui al punto 1**, nonché tra quelle di **disapplicazione di cui al punto 3**, fino allo scorso periodo d'imposta era prevista l'ipotesi della **congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore**, i quali, come noto, a partire dal periodo d'imposta 2018 sono stati **sostituiti dagli Indici di affidabilità fiscale (Isa)**.

In tal senso sono state **adeguate anche le istruzioni al modello Redditi (SC e SP)** sostituendo la congruità e coerenza agli studi di settore con il **raggiungimento del livello di affidabilità fiscale** che, come detto, dovrà essere almeno pari a 9.

Tuttavia, tenendo conto dei diversi effetti temporali che producono le cause di esclusione e di disapplicazione, emerge quanto segue:

- le società che raggiungeranno il predetto **livello di affidabilità fiscale in base agli Isa per il periodo d'imposta 2018** saranno **escluse dalla disciplina delle società di comodo** (sia per quanto riguarda il mancato raggiungimento dei ricavi minimi, sia per le perdite sistematiche nei cinque periodi d'imposta precedenti);
- le **società in perdita sistematica congrue e coerenti agli studi di settore** per uno dei cinque periodi d'imposta compresi nel quinquennio di "osservazione" (dal 2013 al 2017) disapplicano per l'anno 2018 la disciplina stessa delle società in perdita sistematica.

È bene osservare che le **istruzioni ai modelli dichiarativi** relativi alle **cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica** prevedono la disapplicazione per le società che nel 2018, applicando gli Isa, raggiungono il **livello di affidabilità fiscale previsto dal provvedimento del 10 maggio** (che come detto deve essere almeno pari a 9).

Si tratta di un evidente "refuso", fermo restando che tale **causa disapplicativa** assumerà rilievo per le **società in perdita sistematica nel prossimo periodo d'imposta** (2019) in quanto il 2018 entrerà a far parte del **quinquennio di osservazione**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Notifica nulla se l'atto è consegnato al familiare non convivente

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 139 cod. civ.](#) prevede espressamente che, in caso di **assenza del destinatario** nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la **consegna dell'atto o della missiva** debba essere effettuata a "**persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace**".

Tale principio è applicabile esclusivamente nel caso in cui **l'abitazione corrisponda anche alla residenza del destinatario dell'atto**, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con l'[ordinanza n. 10543 emessa in data 15.04.2019](#).

Nel caso di specie, un contribuente **aveva proposto ricorso** avverso degli avvisi di intimazione per il pagamento di cartelle esattoriali relativi all'anno d'imposta 2006, **che veniva rigettato dalla CTP competente**.

La parte soccombente decideva di impugnare la sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale della Campania, **che riformava la sentenza** emessa dal giudice di primo grado.

Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso avanti alla Suprema Corte** enunciando, tra i vari motivi, la mancata attribuzione, da parte della CTR, alla **relata di notifica della cartella di pagamento** attestante la consegna a familiare convivente del contribuente valore di atto dotato di pubblica fede.

Non solo. L'Ente impositore **eccepiva ulteriormente che il Giudice di appello** non aveva tenuto conto, nel decidere del fatto, che il ricorrente **non aveva** mai prodotto prova contraria sul punto.

La notifica da parte dell'Ente impositore, peraltro, **non era stata effettuata nel luogo di residenza del contribuente** (come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato nel giudizio di primo grado), ma **al precedente indirizzo di residenza (immobile assegnato al coniuge in sede di separazione personale)**.

Sennonché, la Corte di Cassazione, con riferimento alla citata disposizione di cui all'[articolo 139, comma 2, cod. civ.](#), ha affermato che la **presunzione di ricezione prevista** dalla norma summenzionata, derivante dal fatto che il **familiare convivente consegni l'atto al destinatario, non fosse applicabile nel caso di specie**.

Il Giudice di legittimità, esaminando gli atti di causa, **ha, infatti, rilevato** come il contribuente

fosse validamente riuscito a dimostrare che la propria residenza anagrafica, **regolarmente registrata presso l'anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica**, era **ubicata** in un luogo diverso da quello ove le cartelle erano state consegnate al familiare convivente.

Nello specifico, la Suprema Corte, ***ad abundantiam***, ha chiarito, riprendendo anche propria la precedente [pronuncia n. 7830/2015](#), il seguente principio: ***"non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto*** dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui ***legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza***".

Non solo. La Corte ha anche valutato la **questione della convivenza**, evidenziando che la qualifica di convivente, nel caso *de quo*, **fosse** stata superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente con il deposito in giudizio del **certificato anagrafico di residenza**, da cui si evinceva che, alla data di notifica, **il medesimo** risultava risiedere in un luogo **diverso da quello in cui era stata eseguita** la notificazione delle cartelle.

Alla luce di tali considerazioni, la **Corte di Cassazione** ha stabilito il seguente principio: ***"ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione e convivenza col consegnatario dell'atto"***.

Ne consegue che la notifica di un atto, per essere valida, **deve sempre essere eseguita presso la residenza effettiva del destinatario** e non rileva la consegna dell'atto a soggetti terzi anche se legati da un rapporto di parentela.

La Corte ha **dunque** rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a **rifondere le spese di lite al controricorrente**.

Seminario di specializzazione
**L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)